

Scontino parlante:
ammesse le sigle e le abbreviazioni

a cura di Antonio Gigliotti

L'Agenzia delle Entrate, con la **risoluzione n. 10/E del 17 febbraio 2010**, ha reso noto che gli scontrini parlanti possono certificare l'acquisto del medicinale anche se le dizioni obbligatorie e alternative di "farmaco" o "medicinale" vengono abbreviate, per esempio, in «f.co.» o «med.» mentre le dizioni "medicinali da banco" o "senza obbligo di prescrizione" possono essere abbreviate rispettivamente in "otc" e "sop". Per la detrazione o deduzione dal reddito dei ticket sanitari invece non è più necessario conservare la copia della ricetta rilasciata dal medico di base.

Premessa

L'Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito, con la **risoluzione n. 10/E del 17 febbraio 2010**, alcuni importanti chiarimenti in merito alla detraibilità/deducibilità delle **spese per medicinali**, diritto che come ben noto è subordinato al possesso di un documento fiscale costituito dallo scontrino fiscale o dalla fattura recante l'indicazione della natura, qualità e quantità del prodotto, secondo quanto previsto dagli articoli 10, comma 1, lettera b), e 15, comma 1, lettera c), del Tuir, così come modificati dalla legge n. 296 del 2006.

Il caso

In particolare, con tale risoluzione l'Agenzia delle Entrate ha risposto a un dottore commercialista che, tramite il proprio ordine professionale, ha chiesto di sapere se ai fini della deduzione o della detrazione d'imposta:

1. **l'indicazione della "natura" del prodotto acquistato possa avvenire, anziché mediante la dicitura "farmaco" o "medicinale", riportando l'indicazione "OTC" (over the counter o medicinali da banco), "SOP" (senza obbligo di prescrizione), "omeopatia"/"omeopatico", "automedicazione" (medicinali di automedicazione), "fascia C" (medicinali di fascia C), "preparazione", "galenico", "magistrale" e**

simili o se sia consentita l'indicazione abbreviata della dicitura medicinale o farmaco, riportando, ad esempio, "med.", "f.co", "omeo", e simili;

2. in presenza di una indicazione indiretta della natura del bene acquistato sia possibile fornire la prova documentale diretta da allegare allo scontrino fiscale;
3. sia decaduto l'obbligo di conservare la prescrizione del medico.

La risposta delle Entrate

In risposta ai quesiti posti l'Agenzia delle Entrate, **con la risoluzione n. 10/E del 17 febbraio 2010**, ha reso noto:

→ per quanto riguarda il primo quesito che:

➤ i documenti di spesa rilasciati per l'acquisto di medicinali consentono di fruire dei benefici Irpef a condizione che sia indicata la natura del prodotto attraverso sigle, abbreviazioni o terminologie chiaramente riferibili a farmaci. **Sono dunque ammessi gli scontrini che riportano:**

- **le indicazioni "Otc"** (che sta per "over the counter", ovvero medicinale da banco) e **"Sop"** (senza obbligo di prescrizione), sigle che attengono a una specifica categoria di medicinali, disciplinata espressamente dal decreto legislativo 219/2006.
- **la dicitura "omeopatico"**, perché è riconosciuta la natura di medicinale dei prodotti omeopatici.
- **la dicitura "ticket"**, che soddisfa l'indicazione della natura del prodotto acquistato, potendo essere riferita solo a medicinali erogati dal servizio sanitario.
- **la dicitura "farmaco" o "medicinale" e "preparazione galenica"**, per quanto riguarda invece le preparazioni galeniche, cioè i medicinali preparati in farmacia in base a una prescrizione medica destinata a un determinato paziente o in base alle indicazioni della Farmacopea europea o delle Farmacopee nazionali in vigore negli stati dell'Ue;
- **le formule abbreviate "med." e "f.co"** che equivalgono alle rispettive diciture per esteso, essendo intese nell'uso comune come abbreviazioni dei termini "medicinale" e "farmaco".

→ per quando riguarda il secondo quesito, e quindi la possibilità di integrare le indicazioni da riportare sullo scontrino con altra documentazione, producendo ad esempio copia della

ricetta recante il timbro della farmacia o copia dell'Annuario farmaceutico o del foglietto illustrativo del medicinale, che:

➤ la normativa fiscale in discorso stabilisce che, per fruire del beneficio fiscale della deduzione o della detrazione d'imposta, lo scontrino fiscale deve contenere le indicazioni concernenti la natura e la qualità del farmaco. **Ragion per cui in presenza di tali condizioni non vi è la necessità di integrare lo scontrino.**

➔ infine per quanto riguarda il terzo quesito che:

➤ a seguito dell'introduzione dei nuovi, e più stringenti, obblighi concernenti la certificazione delle spese sostenute per l'acquisto di medicinali, **non è più necessario conservare la prescrizione medica poiché la natura e la qualità del prodotto acquistato si evincono dalla dicitura "farmaco" o "medicinale" e dalla denominazione dello stesso riportate nei documenti di spesa rilasciati dalle farmacie.** Ne consegue che, anche per i ticket, il contribuente non è più obbligato a conservare la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base.

Documento pubblicato in data 02/03/2010

TUTTI I DIRITTI RISERVATI - VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE.

Tutti i diritti di sfruttamento economico dell'opera appartengono alla Zucchetti.com srl.

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.